



PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE AMBIENTALE, FAUNISTICA E VENATORIA DELLE AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art.1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione ambientale, faunistica e venatoria delle Aziende Agriturismo Venatorie della provincia di Pisa, nel rispetto della Legge n.157/92, della L.R.n.3/94, della Deliberazione C.R.n.292/4, modificata dalla Deliberazione C.R.n.295/97, del Testo unico dei Regolamenti regionali (Deliberazione G.R.n.34/02), del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (Deliberazione C.P. n.59/00), del Documento di programmazione faunistica e venatoria (Deliberazione C.P. n.85/02), del Protocollo tecnico d'intesa tra la Provincia di Pisa e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e delle Linee di applicazione del medesimo (Deliberazione C.P. n.113/02).
2. Le Aziende Agriturismo Venatorie, ai sensi dell'art.16 della L.n.157/92, svolgono un'attività integrativa delle imprese agricole, tramite l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna allevata in cattività appartenente a specie selvatiche proprie della fauna italiana
3. Le Aziende Agriturismo Venatorie sono altresì finalizzate, così come prescritto dall'art.21 della L.R.n.3/94, al recupero ed alla valorizzazione delle aree agricole attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria. L'attività venatoria all'interno delle Aziende Agriturismo Venatorie deve essere sempre proporzionata alla selvaggina allevata in cattività immessa.
4. Le Aziende Agriturismo Venatorie sono tenute, ai sensi dell'art.21, comma 10, ad attuare precisi programmi di ripristino ambientale.
5. Le Aziende Agriturismo Venatorie sono altresì tenute a realizzare un'efficace e tempestiva messa in opera di tutte quelle misure atte ad evitare i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole, comprese quelle presenti sui terreni attigui alle Aziende Agriturismo Venatorie medesime.

TITOLO II ISTITUZIONE, RINNOVO, REVOCA E CONTROLLI

Art.2 Compiti della Provincia,

1. L'Azienda Agriturismo Venatoria è istituita dalla Provincia, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale, nel rispetto di quanto previsto dall'art.52 della Deliberazione C.R.n.292/94 e dalla Deliberazione C.R.n.295/97, previa valutazione del Piano economico e di gestione presentato.
2. Il rinnovo dell'Azienda Agriturismo Venatoria è attuato dalla Provincia, competente per territorio, valutando i seguenti parametri:
 - a) le quantità medie annue di selvaggina allevata immesse
 - b) le quantità di selvaggina eventualmente allevata

- c) i miglioramenti ambientali realizzati
 - d) l'attività cinofila svolta
 - e) la manodopera impiegata e le relative ore lavorative realizzate dalla medesima per lo svolgimento delle sole attività faunistico venatorie e cinofile
 - f) la manodopera impiegata e le relative ore lavorative realizzate dalla medesima nelle attività collaterali di ricezione e ristorazione
 - g) gli interventi di controllo numerico del cinghiale e di prevenzione dei danni alle colture agricole eventualmente realizzati,
 - h) gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati dalla Provincia a carico dell'Azienda Agrituristico Venatoria nel periodo di validità dell'autorizzazione.
3. La modifica della superficie e/o dei confini di un'Azienda Agrituristico Venatoria, su richiesta del Titolare, può essere attuata dalla Provincia, nel rispetto delle indicazioni del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, ogni qual volta ciò sia ritenuto idoneo a migliorare l'attività complessiva dell'Azienda medesima, o a ridurre l'incidenza dei danni alle colture agricole, o ad eliminare condizioni ambientali che possono favorire la presenza del cinghiale.
 4. L'Azienda Agrituristico Venatoria, ai sensi dell'art.22 della L.R.n.3/94, può essere oggetto di sospensione o revoca da parte della Provincia, in particolare nel caso in cui ricorra una delle seguenti cause:
 - a) un'inconsistente attività faunistico venatoria
 - b) sia stata immessa selvaggina non appartenente alle specie proprie della fauna italiana, in particolare il Silvilago, o sia stata immessa selvaggina senza autorizzazione della Provincia
 - c) non siano attuati gli interventi di prevenzione dei danni prescritti dalla Provincia
 - d) siano state commesse gravi infrazioni nei confronti delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia ai sensi dell'art.37 della L.R.n.3/94
 - e) sia allevata e/o detenuta selvaggina non autorizzata dalla Provincia
 - f) sia stata abbattuta fauna non autorizzata
 - g) non sia stato provveduto al pagamento di quanto disposto dall'art.46 della Deliberazione C.R.n.292/94, e successive modifiche contenute nella Deliberazione C.R.n.295/97, entro il 15 Giugno, così come previsto al successivo art.3, comma 5, del presente Regolamento
 - h) siano stati alterati i confini dell'Azienda senza l'autorizzazione della Provincia
 - i) siano state violate altre norme contenute nel presente Regolamento.
 5. La Provincia, in luogo del provvedimento di revoca, avuto riguardo alle circostanze del fatto, può procedere, ai sensi dell'art.22 della L.R.n.3/94, alla sospensione dell'attività venatoria per un periodo non superiore a due mesi. La sospensione non è ammessa in caso di violazione recidiva, per la quale si procederà direttamente alla revoca dell'Azienda Agrituristico Venatoria.
 6. Ai sensi dell'art.57 della Deliberazione C.R.n.292/94, i controlli dell'Azienda Agrituristico Venatoria sono svolti, ad anni alterni, dalla Provincia mediante specifici sopralluoghi.
 7. La Provincia, per quanto concerne i conferimenti di cui all'art.55 della Deliberazione C.R.n.292/94 e delle successive modifiche contenute nella Deliberazione C.R.n.295/97, accetta solo versamenti in denaro sul proprio conto corrente.

Art.3 Compiti e responsabilità del Titolare

1. Al Titolare dell'Azienda Agrituristico Venatoria ha la responsabilità circa la corretta realizzazione del *Piano annuale di gestione ambientale, faunistica e venatoria* dell'Azienda Agrituristico Venatoria medesima approvato dalla Provincia.
2. Nel caso degli interventi di cui all'art.37 della L.R. n.3/94 previsti dal *Protocollo tecnico di intesa tra la Provincia di Pisa e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica* e dalle *Linee di applicazione* del medesimo, il Titolare dell'Azienda Agrituristico Venatoria è il responsabile delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia.
4. Il Titolare è tenuto ad effettuare il versamento, nel rispetto dell'art.55 della Deliberazione C.R.n.292/94 e delle successive modifiche contenute nella Deliberazione C.R.n.295/97, sul conto corrente della Provincia entro e non oltre la data del 15 Marzo di ciascun anno, avendo cura di specificare la causale. La copia della ricevuta del versamento deve essere consegnata alla Provincia

entro il 31 Maggio, unitamente al *Piano annuale di gestione ambientale faunistica e venatoria*. Nel caso in cui il Titolare non provveda al pagamento entro il 15 Marzo è prevista una penale di 5 euro per ogni giorno di ritardato pagamento. Qualora il pagamento del conferimento e della penale non sia regolarizzato entro il 15 Giugno, la Provincia può adottare nei confronti dell'Azienda Faunistico Venatoria inadempiente i provvedimenti previsti dall'art.22 della L.R.n.3/94.

5. Il Titolare è tenuto a provvedere alla corretta segnalazione dei confini dell'Azienda Agriturismo Venatoria tramite l'apposizione delle tabelle di cui all'art.21, comma 6, della L.R.n.3/94 ed alla loro diligente annuale manutenzione. Le tabelle di segnalazione devono essere poste nel rispetto di quanto previsto dall'art.26 della L.R.n.3/94, in particolare non possono essere affisse, salvo casi del tutto particolare che il Titolare è tenuto a segnalare alla Provincia, su piante naturali.

TITOLO III

GESTIONE AMBIENTALE, FAUNISTICA, VENATORIA E CINOFILA

Art.4 *Caratteristiche ambientali, confini ed assetti*

1. Le caratteristiche ambientali delle Aziende Agriturismo Venatorie devono essere tali da consentire l'attività venatoria sulle specie costituenti l'indirizzo. Nel caso in cui le specie che si intende immettere abbattere ed eventualmente produrre siano rappresentate esclusivamente dalla piccola selvaggina stanziale, la percentuale di bosco non può essere superiore al 30% dell'intera superficie vincolata, ad eccezione delle Aziende Agriturismo Venatorie già istituite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento per le quali l'eventuale scorporo delle superfici boschive eccedenti comportasse un grave pregiudizio nei confronti della propria attività, e i singoli appezzamenti boschivi non possono essere superiori, fatte ugualmente salve le eccezioni sopra descritte, ai 25 ettari.
2. I confini delle Aziende Agriturismo Venatorie devono ricadere, per quanto possibile, su linee naturali e facilmente controllabili (strade, corsi d'acqua, crinali collinari, fondovalle, ecc.), così come gli assetti territoriali devono avere, sempre per quanto possibile, forme compatte.

Art.5 *Protocolli di gestione e certificazioni di qualità*

1. Le Aziende Agriturismo Venatorie che intendono realizzare, anche progressivamente, una gestione basata su interventi di miglioramento ambientale in favore della fauna selvatica e su corrette tecniche d'immissione e d'ambientamento della selvaggina allevata possono sottoscrivere con la Provincia specifici *Protocolli tecnici di gestione ambientale, faunistica e venatoria*.
2. Tali *Protocolli tecnici di gestione ambientale, faunistica e venatoria* devono prevedere:
 - a) specifici piani di miglioramento ambientale (agricolo e forestale), anche in favore delle specie non oggetto di caccia
 - b) realizzazione di strutture idonee per l'immissione della selvaggina allevata e adozione di precise metodiche d'ambientamento della medesima
 - c) sviluppo e conservazione, compatibilmente con le finalità venatorie dell'Azienda, anche di popolazioni capaci di riprodursi naturalmente
 - d) eventuali programmi di valorizzazione cinofila
3. Il *Protocollo tecnico di gestione ambientale e faunistica* impegna la Provincia a fornire all'Azienda Agriturismo Venatoria specifiche azioni di supporto e di assistenza nella gestione ambientale e faunistica e, nel caso del conseguimento degli obiettivi preposti, il rilascio di una specifica certificazione attestante la gestione qualitativa dell'Azienda Agriturismo Venatoria medesima.
4. La Provincia, compatibilmente con gli indirizzi del Piano Faunistico Venatorio Provinciale ed il rispetto della vigente normativa, è tenuta a tenere in primaria considerazione le richieste di ampliamento e/o modifica dei confini avanzate dalle Aziende Agriturismo Venatorie che conseguono la certificazione di cui al comma precedente.

Art.6 *Tenuta dei registri ed attività venatoria*

1. Il Titolare, ai sensi dell'art.57 della Deliberazione C.R.n.292/94 e delle successive modifiche contenute nella Deliberazione C.R.n.295/97, deve provvedere alla tenuta di un apposito Registro, vidimato dalla Provincia, con pagine numerate progressivamente, nel quale devono essere riportate tutte le operazioni di immissione e di cattura con i seguenti dati:
 - a) il numero progressivo dell'operazione e la data;
 - b) la provenienza della selvaggina immessa e gli estremi del fornitore;
 - c) la destinazione della selvaggina catturata e gli estremi dell'acquirente;
 - d) le quantità e le specie immesse o catturate;
2. Sul Registro di cui al comma precedente, ai sensi dell'art.58 delle Deliberazione C.R.n.292/4 e delle successive modifiche contenute nelle Deliberazione C.R.n.295/97, devono essere riportati, entro le 48 ore successive, tutti i capi abbattuti, distinti per specie. Il Registro, in orario d'esercizio venatorio, deve essere tenuto sempre a disposizione della Polizia Provinciale. In caso di controllo, deve essere reperibile nell'ambito dell'Azienda Agriturismo Venatoria, presso il Titolare o persona da lui delegata, e deve riportare le necessarie annotazioni giornalieri.
3. L'esercizio venatorio all'interno dell'Azienda Agriturismo Venatoria è consentito al Titolare ed alle persone autorizzate dallo stesso, esclusivamente sulle specie di selvaggina individuate nel piano annuale di prelievo, durante i periodi previsti dal calendario venatorio.
4. Il cacciatore è autorizzato all'esercizio venatorio all'interno dell'Azienda Agriturismo Venatoria, ai sensi dell'art.58 della Deliberazione C.R.n.292/94 e delle successive modifiche contenute nella Deliberazione C.R.n.295/97, soltanto se munito di regolare permesso giornaliero redatto in duplice copia (matrice per il cacciatore e figlia per l'Azienda medesima) recante la denominazione dell'Azienda Agriturismo Venatoria, il numero progressivo di ordine e la firma del Titolare e sul quale il cacciatore è tenuto ad annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria.
5. Su ciascun permesso devono essere indicati: la data, nome e cognome del cacciatore, il numero di porto d'arme, la Questura che lo ha rilasciato e il tipo di selvaggina che egli è autorizzato a cacciare. La copia "figlia" deve essere conservata dall'Azienda Agriturismo Venatoria.
6. Nel caso di caccia in battuta al cinghiale in recinto, il permesso individuale è sostituito da un permesso collettivo, rilasciato solo al responsabile della battuta, corredato dall'elenco dei cacciatori partecipanti completo di tutti i dati sopra indicati.

Art.7 Attività cinofila

1. All'interno dell'Azienda Agriturismo Venatoria, la Provincia può autorizzare, ai sensi dell'art.65 della Deliberazione C.R. n° 292/94, l'istituzione di un'Area Addestramento Cani, anche con abbattimento, così come previsto dall'art.68 della Deliberazione C.R.n.292/94 e dalle successive modifiche contenute nella Deliberazione C.R.n.295/97. L'attività di abbattimento è consentita solo su porzioni dell'azienda autorizzate dalla Provincia e segnalate a cura del Titolare con apposita segnaletica e sulle specie autorizzate dalla Provincia nel rispetto di quanto previsto dalle Deliberazioni C.R. n.292/94 e n.295/97. Tali aree devono essere in ogni caso finalizzate esclusivamente all'addestramento dei cani.
2. L'attività cinofila all'interno dell'Azienda Agriturismo Venatoria è regolata secondo quanto disposto dall'art.68 della Deliberazione C.R.n.292/94 e dalle successive modifiche contenute nella Deliberazione C.R.n.295/97.
3. Nel caso in cui l'Azienda Agriturismo Venatoria sia contigua ad un'Area Addestramento Cani e quest'ultima ricada in un corridoio venatorio, secondo quanto previsto dal Documento di Programmazione faunistica e venatoria della provincia di Pisa, l'Area Addestramento Cani, può svolgere la propria attività solo nel periodo compreso tra il 1° di Gennaio ed il 3° Sabato di Settembre, mentre nel periodo compreso tra la 3a Domenica di Settembre ed il 31 Dicembre essa deve consentire l'attività venatoria ai cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia, sia pure limitatamente ad un corridoio, di ampiezza idonea ad assicurare un normale esercizio venatorio, individuato dalla Provincia.

Art.8 Strutture produttive

1. Il Titolare è tenuto a comunicare alla Provincia gli allevamenti di selvaggina, compresi quelli non soggetti ad autorizzazione da parte della Provincia, presenti nell'Azienda Agrituristico Venatoria riportandone l'esatta ubicazione su di una cartografia dell'azienda medesima in scala 1:10.000.
2. Il Titolare è altresì tenuto a comunicare alla Provincia qualsiasi struttura o recinzione di detenzione e/o ambientamento per selvaggina presente all'interno dell'Azienda Agrituristico Venatoria segnalandone l'esatta ubicazione in una cartografia in scala 1:10.000 dell'Azienda medesima. Tali strutture, ai sensi dell'art.45 della Deliberazione C.R.n.292/94, sono sottoposte a preventiva autorizzazione della Provincia.
3. Ai fini della costituzione di una banca dati relativa alle strutture di cui ai comma precedenti, il Titolare è tenuto a dichiarare alla Provincia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le strutture presenti nell'Azienda Agrituristico Venatoria e la loro esatta ubicazione riportata su di una cartografia in scala 1:10.000 dell'Azienda medesima.
4. Il Titolare è tenuto a segnalare, tempestivamente, alla Provincia ogni modifica relativa alle strutture di cui al presente articolo presenti all'interno dell'Azienda Agrituristico Venatoria
5. I soci consorziati dell'Azienda Agrituristico Venatoria sono tenuti a segnalare preventivamente al Titolare, al fine di consentirgli di inoltrare alla Provincia, secondo i casi, la richiesta di autorizzazione o la semplice segnalazione, qualsiasi progetto di realizzazione di strutture produttive.

Art.9 Programma annuale di gestione ambientale, faunistica e venatoria

1. Il Titolare è tenuto, ogni anno, a presentare alla Provincia, entro il 31 Maggio, il *Programma annuale di gestione ambientale, faunistica e venatoria* dell'Azienda Agrituristico Venatoria, utilizzando a tale scopo la specifica scheda predisposta dalla Provincia.
2. Il *Programma annuale di gestione ambientale, faunistica e venatoria* deve contenere:
 - a) il piano di miglioramento ambientale
 - b) l'eventuale piano di controllo numerico del cinghiale
 - c) il piano di prevenzione dei danni alle colture agricole
 - d) il piano delle immissioni
 - e) i piani di prelievo delle diverse specie
 - f) il resoconto della precedente stagione venatoria, compresi gli interventi di cui all'art.37 della L.R.n.3/94 realizzati
3. La Provincia provvede ad approvare il *Programma annuale di gestione ambientale, faunistica e venatoria* entro il 31 Luglio. Eventuali modifiche o integrazioni del Piano sono autorizzate dalla Provincia, ai sensi della Deliberazione C.R.n.295/97, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.10 Piani di miglioramento ambientale a fini faunistici

1. Ciascuno dei miglioramenti ambientali, di cui ai *Piani* previsti dal comma 2, punto a), del precedente articolo, deve essere descritto in uno specifico elenco riportante le dimensioni e le essenze coltivate, e contrassegnato da uno specifico numero progressivo su di una cartografia 1:10.000.

Art.11 Piani di controllo numerico degli Ungulati

1. Per quanto concerne i *Piani di controllo numerico del cinghiale* all'interno delle Aziende Agrituristico Venatorie comprese all'interno delle aree vocate, e non, alla specie, valgono le disposizioni previste dagli art.14 e 22 del *Regolamento provinciale per la gestione faunistico venatoria del cinghiale* e sono attuati dal *Titolare* nel rigoroso rispetto delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia ai sensi di quanto previsto dal *Protocollo tecnico di intesa tra la Provincia di Pisa e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica*, e dalle *Linee di applicazione* del medesimo (Deliberazione C.P. n.113 del 27.09.2002).
2. Nel caso in cui si renda necessario procedere alla realizzazione di *Piani di controllo numerico di Cervidi e/o di Bovidi* questi sono autorizzati dalla Provincia nel rispetto di quanto previsto dal *Protocollo tecnico di intesa tra la Provincia di Pisa e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica* e dal *Regolamento provinciale per la gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi*.

3. La Provincia, fatte salve le sanzioni previste dalla legge, nel caso in cui sia stata violata un'autorizzazione di cui all'art.37 della L.R.n.3/94, può adottare nei confronti dell'Azienda Agrituristico Venatoria i provvedimenti previsti dall'art.22 della L.R.n.3/94.

TITOLO IV VIGILANZA

Art.12 *Vigilanza delle Aziende Agrituristico Venatorie*

1. La vigilanza delle Aziende Agrituristico Venatorie è affidata, ai sensi dell'art.20, comma 11, della L.R.n.3/94 alle guardie a disposizione dell'Azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all'art.51 della medesima legge.
2. La vigilanza all'interno delle aziende Agrituristico Venatorie deve essere assicurata da almeno una guardia a disposizione dell'Azienda medesima ogni 500 ettari, o frazione di questi. Il Titolare è tenuto a comunicare alla Provincia i dati anagrafici (nome, cognome; data e luogo di nascita; residenza e recapito telefonico) e gli estremi del decreto di tali guardie e, tempestivamente, ogni loro modificazione.
3. Il Titolare, per gli interventi di cui all'art.37 della L.R.n.3/94, può avvalersi, quali responsabili degli interventi medesimi, solo delle guardie di cui al comma precedente inserite nel sistema di teleprenotazione della Polizia Provinciale.